



CITTA' DI FOGGIA

REGOLAMENTO SULLA TURNAZIONE

E ORARIO DI LAVORO

DEL PERSONALE

DELLA POLIZIA LOCALE

Delibera di Giunta n.42 del 18/3/2021

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Corpo di Polizia Locale costituisce, nell'ambito del Comune di Foggia, una struttura complessa di massima dimensione dell'Ente, gode di un'ampia sfera di iniziativa ed autonomia organizzativa per l'espletamento di tutti i compiti d'Istituto, nel rispetto della L. 65/1986 (ss.mm.ii.), della Legge Regionale n. 37/2011 e relativo Regolamento n.11/2017, del Regolamento Comunale di Polizia Locale, dei CCNL e del regolamento sull'ordinamento degli uffici dell'Ente.

Al fine di assicurare l'erogazione di tutti i servizi d'Istituto, in relazione all'articolazione dell'orario di servizio del Corpo, con il presente regolamento si disciplina l'orario di lavoro del personale della Polizia Locale.

Art. 2

ORARI DI LAVORO E ARTICOLAZIONE DEL RIPOSO SETTIMANALE

Il Corpo della Polizia Locale di Foggia garantisce il funzionamento della struttura per sette giorni alla settimana, sulle 24 ore, per trecentosessantacinque giorni l'anno.

L'attività lavorativa è organizzata secondo un'articolazione diversificata per turni su sei giorni lavorativi per 36 ore settimanali, con riposo settimanale alternato il sabato e la domenica.

Tutto il personale dovrà garantire la presenza per due domeniche e due sabati su quattro settimane, con turni alternati di primo e secondo nei giorni lavorativi del fine settimana.

Al fine di garantire una maggiore aliquota di personale nel fine settimana, per far fronte alle varie esigenze di servizio (manifestazioni civili e sportive, servizi interforze, ecc.), il riposo alternato è integrato con l'istituto della disponibilità che prevede ogni sette settimane una sola giornata di riposo infrasettimanale a scalare dal lunedì al giovedì. Il personale che fruisce del riposo infrasettimanale in regime di disponibilità, così come descritto, presterà servizio il sabato e la domenica immediatamente successivi al riposo infrasettimanale secondo una alternanza ciclica dei turni. All'inizio dell'anno il Comando esporrà la programmazione della disponibilità al fine di informare gli operatori dei propri turni da espletare.

L'istituto del richiamato riposo sarà attivato solo per particolari esigenze in relazione ai servizi che dovranno essere assicurati.

Art.3

ARTICOLAZIONE DEI TURNI

Ai sensi dell'art. 23 del CCNL 2016/2018, la prestazione lavorativa svolta in turnazione, per il riconoscimento della relativa indennità, deve essere effettuata nell'arco del mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da risultare una distribuzione equilibrata ed avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, post-meridiano/serale/notturno, in relazione all'organizzazione funzionale del Corpo di Polizia Locale.

L'articolazione oraria dei servizi del Corpo di P.L. è suddivisa in due turni standard come di seguito indicato:

- 1° turno: 8-14;
- 2° turno 14-20;

Secondo le esigenze di servizio e al fine di assicurare la presenza di una congrua aliquota di personale in corrispondenza delle fasce orarie a maggior densità di traffico ovvero con maggior frequentazione delle zone centrali e delle aree interessate da fenomeni di aggregazione sociale, nonché in occasioni particolari quali: manifestazioni, emergenze, attività di sgombero ed altro, nonché al fine di assicurare il regolare funzionamento degli uffici, si intendono assimilati ai precitati turni i seguenti:

- al 1° turno: il turno 5-11; il turno 6-12; il turno 7-13;
- al 2° turno: il turno 11-17; il turno 12-18; il turno 13-19; il turno 15-21; il turno 16-22; il turno 18-24 ed il turno notturno 0-6;

Per circostanze straordinarie che impongano, in via del tutto eccezionale in relazione ad ineludibili esigenze di servizio, la copertura di orari diversi da quelli su indicati, in occasione di grandi eventi, emergenze, attività di sgombero ed altro, il Comando potrà disporre turni di lavoro ulteriori, previa comunicazione tempestiva al Servizio delle Risorse Umane sulla specifica dell'orario e l'indicazione della collocazione del turno.

Ai fini della corresponsione dell'indennità di turnazione nell'arco del mese è consentito uno sbilanciamento sul primo o sul secondo turno per un massimo di quattro giornate. Ove in riferimento al singolo dipendente in turno, dovesse evidenziarsi una differenza superiore a quattro giornate, non sarà riconosciuta l'indennità di turnazione solo per i giorni eccedenti. In casi eccezionali dovuti ad esigenze inderogabili di servizio la maggior differenza non incide sul riconoscimento dell'indennità di turnazione nel mese di riferimento. Al lavoratore turnista che si assenta per ferie o malattia, o per altri istituti previsti dal CCNL, e non rispetta la turnazione nel mese di riferimento, come previsto dal presente regolamento, è riconosciuta la rispettiva indennità di turnazione solo per i giorni di effettiva presenza, in conformità ai principi di ragionevolezza e buon senso (orientamento applicativo ARAN – Ra1772).

Art. 4

CRITERI

L'articolazione dell'orario di lavoro in turni deve osservare i seguenti criteri:

- la suddivisione degli operatori di P.L. nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità acquisite e necessarie per ciascun turno;
- la turnazione può avvenire anche con sovrapposizione oraria tra il personale smontante con quello subentrante, nelle varie postazioni per i servizi per i quali il posto non possa essere lasciato sguarnito;
- all'interno di ogni periodo di ventiquattro ore lavorative, deve essere garantito al personale turnista, un periodo di riposo di almeno undici ore;
- per turno notturno si intende la prestazione lavorativa ricompresa dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo;
- per turno notturno festivo si intende la prestazione ricadente tra le ore 22.00 del giorno prefestivo alle ore 06.00 del giorno festivo e dalle ore 22.00 del giorno festivo alle ore 06.00 del giorno feriale successivo;
- i turni notturni non possono essere superiori a dieci in un mese, fatti salvi i casi eccezionali dovuti ad esigenze di servizio, emergenze, eventi o calamità naturali.

Art. 5

INDENNITÀ DI TURNAZIONE – ART. 23 COMMA 5 DEL CCNL 2016-2018

Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione in turno dell'orario di servizio, all'operatore della Polizia Locale è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:

- ✓ turno diurno feriale antimeridiano e postmeridiano (dalle ore 06.00 alle ore 22.00), maggiorazione oraria giornaliera del 10% della retribuzione;
- ✓ turno notturno feriale (dalle ore 22.00 alle ore 06.00), maggiorazione del 30% della retribuzione;
- ✓ turno diurno festivo antimeridiano e postmeridiano (dalle ore 06.00 alle ore 22.00), maggiorazione oraria del 30% della retribuzione;
- ✓ turno notturno festivo (dalle ore 22.00 del giorno prefestivo alle ore 06.00 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 06.00 del giorno successivo feriale), maggiorazione del 50% della retribuzione.

L'indennità è riconosciuta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno.

Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari di cui all'art. 7 del presente regolamento (art. 27 del CCNL) può, a richiesta, essere escluso dall'effettuazione di turni notturni solo se l'esclusione non comporti evidenti criticità in relazione all'organizzazione dei servizi. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino al compimento di un anno di vita del bambino.

Art.6

FESTIVI INFRASETTIMANALI

In relazione alla valutazione complessiva delle esigenze organizzative del Corpo di Polizia Locale, della consistenza del personale in servizio, delle risorse decentrate disponibili da parte dell'Ente e della programmazione annuale del personale che dovrà garantire la propria prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, si disciplina quanto segue:

- a tutti i lavoratori in turno nelle giornate festive infrasettimanali, si applica quanto previsto dalla disciplina generale dell'art. 23 comma 5 del C.C.N.L. FL 2016/2018;
- tutti i lavoratori che, secondo programmazione annuale, non dovranno prestare servizio nei giorni di festività infrasettimanale potranno, a richiesta, usufruire del festivo.

Art.7

ORARIO FLESSIBILE

In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, per conciliare vita lavorativa e vita familiare, al dipendente è riconosciuta la possibilità di utilizzare l'orario flessibile in entrata e in uscita (da concordare con il Dirigente, in ossequio alla normativa vigente in materia ivi compreso il C.C.D.I. in vigore al momento dell'istanza e nel rispetto del Regolamento sugli orari di servizio, di lavoro del personale dipendente, approvato con D.G.C. n. 40 del 25/03/2019 e ss.mm.ii.), compatibilmente con le esigenze di servizio e su richiesta del dipendente stesso, per chi:

- beneficiano di tutele connesse alla maternità o paternità di cui al D. Lgs n. 151/2001;
- assista familiari portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992;
- sia inserito in progetti terapeutici di recupero di cui all'art. 44 del CCNL;
- si trovi in situazioni di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie;
- sia impegnato in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti.

Il debito orario che eventualmente il dipendente accumula nelle ore di servizio in una settimana, sarà recuperato nella settimana successiva, secondo le necessità di servizio della struttura con rientri programmati e comunque entro il mese di riferimento.

In tutti i casi in cui la flessibilità dell'orario di lavoro non risulti compatibile sia con le esigenze di servizio del nucleo/ufficio dove il personale è stato assegnato e sia con l'articolazione della turnazione, così come definita dal presente disciplinare, la richiesta non potrà essere accolta.

Art.8

NORME FINALI

Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento, si applicano le norme di legge di settore, del C.C.N.L. e dei regolamenti comunali in vigore.